



Oggetto: Paur ex decreto legislativo 152/2006 articolo 27-bis e legge regionale 10/2010 articolo 73-bis. Progetto di *“Polo di gestione integrata dei rifiuti di Legoli - razionalizzazione funzionale delle infrastrutture e degli impianti di servizio della discarica e contestuale recupero di nuove volumetrie”* in località Legoli, Comune di Peccioli (PI). Proponente: Belvedere S.p.A. . **Contributo**

Regione Toscana
Direzione Tutela dell'ambiente ed energia
Settore Via

Con riferimento alla vostra richiesta di un contributo tecnico sui rilievi formulati nelle osservazioni di Legambiente, Zero Waste e Comune di Palaia riguardo agli aspetti di pianificazione, al bacino di utenza, a flussi e fabbisogni, al rispetto dei principi dell'economia circolare e alla riduzione dei rifiuti da conferire in discarica per il procedimento in oggetto, si fa presente quanto segue.

Tali aspetti sono stati trattati nel dettaglio nel parere di questo Settore protocollo numero 0122554 del 20/02/2024, al quale si rinvia.

In particolare si evidenzia quanto riportato nel contributo stesso nel quale si specifica che *“..la gestione di rifiuti speciali non è soggetta a pianificazione di dettaglio in quanto la stessa è affidata al libero mercato..”* e che il progetto presentato riguarda un orizzonte temporale che va ben oltre gli scenari programmatici che la pianificazione di settore è tenuta a valutare, rendendolo di non facile valutazione sugli aspetti pianificatori nei termini richiesti e stante il livello di indeterminatezza delle numerose variabili in gioco (economiche, sociali ecc).

Nel medesimo contributo si dà inoltre conto:

- della disponibilità attuale di volumetrie di discarica per rifiuti speciali non sovrabbondante rispetto ai fabbisogni interni del solo territorio toscano;
- che le volumetrie richieste possono costituire risposta ad esigenze del territorio in un'ottica di prossimità;
- che le volumetrie oggetto del procedimento, dovranno dare prioritariamente risposta alle esigenze di smaltimento ai flussi di rifiuti esitanti dal trattamento dell'urbano (EER 190503, EER 190501 ecc), compatibilmente con le caratteristiche degli stessi e con i codici EER autorizzati, secondo quanto previsto anche dalla deliberazione di Giunta regionale 15 gennaio 2018 n. 19.

Le suddette considerazioni risultano esaustive anche in risposta a quanto osservato circa le attuali volumetrie disponibili nella discarica di Ecofor.

Per quanto attiene alla segnalazione di mancato inserimento della discarica negli strumenti di pianificazione regionale si evidenzia che la pianificazione dei rifiuti speciali - a differenza di quella dei rifiuti urbani - non è sottoposta alla privativa pubblica e pertanto le previsioni programmatiche si sostanziano in indirizzi e fabbisogni, in un'ottica di rispetto del principio di prossimità.

La normativa non prevede una pianificazione di dettaglio per i rifiuti speciali in quanto i medesimi rifiuti sono assoggettati alle regole del libero mercato (come già evidenziato nel contributo del 20/02/2024). Si richiamano in merito e in risposta a quanto osservato da Legambiente i contenuti specifici dell'art. 199, c. 3, lett. g) del decreto legislativo 152/06.

Con riferimento alle osservazioni di Legambiente, contenute nei due contributi richiamati nella vostra nota protocollo 0152233 del 05/03/2024, si osserva che le stesse sono sostanzialmente sovrapponibili. Per gli aspetti generali di pianificazione presenti in quest'ultimi contributi si rimanda a quanto sopra evidenziato.

In relazione alle osservazioni puntuali sull'applicazione dei criteri di localizzazione si fa presente quanto segue.

Nel parere del settore scrivente del 4/10/2023 richiamato dall'osservante si premette che *“qualora il progetto relativo ad un impianto di gestione rifiuti esistente preveda occupazione di nuovo suolo è sempre necessaria la verifica puntuale dei vincoli ricadenti nell'area interessata nel quadro organico delle previsioni dell'allegato 4 al piano regionale. Nel caso in esame il progetto, oltre a svilupparsi in sormonto degli esistenti lotti Legoli 1 e Legoli 2, comprende anche alcune aree al di fuori dei confini dei lotti stessi. Tale previsione, per quanto sopra indicato, determina la necessità di una verifica dei criteri di localizzazione, contenuti nel piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (Prb), che insistono sulla porzione del progetto che va a interessare il nuovo suolo.”*

Il Prb prevede infatti che i criteri di localizzazione debbano essere applicati ai nuovi impianti, condizione alla quale non è direttamente riconducibile la modifica sostanziale di un impianto esistente (come nel caso in esame). In tale ipotesi il Settore, in via cautelativa, ha sempre ritenuto comunque necessaria la verifica puntuale dei vincoli dell'allegato 4 al piano regionale eventualmente ricadenti nelle aree di progetto che prevedono occupazione di nuovo suolo. Nel caso della discarica di Peccioli, ai fini dell'applicazione dei criteri non si valutano pertanto i sormonti previsti dal progetto. Quanto sopra vale anche in relazione all'operatività del criterio delle distanze dagli insediamenti residenziali.

Con riferimento all'osservazione relativa alla individuazione del perimetro dell'impianto si specifica che, per l'applicazione dei criteri di localizzazione del Prb, si fa riferimento al perimetro riportato nella documentazione progettuale approvata.

Circa considerazioni relative alla valutazione dell'aspetto geomorfologico del progetto si ricorda che il settore scrivente non ha competenze su tale tema. Dal punto di vista dei criteri di localizzazione l'aspetto è stato trattato nel contributo protocollo del 4/10/2023, al quale si rinvia.

In relazione alle osservazioni presentate da Zero Waste nelle quali si richiede di “...*stoppare almeno sia il progetto di ossicombustione, sia la previsione di ampliamento di discarica..*” si evidenzia, per quanto di competenza, che le considerazioni sulla realizzazione dell’ossicombustore non attengono al presente procedimento.

Si rileva infine che:

- con riferimento alla segnalazione di un’errata perimetrazione del limite del centro abitato segnalata nelle osservazioni di Legambiente occorre interessare il Comune in quanto soggetto competente;
- le osservazioni del Comune di Palaia non contengono aspetti di competenza.

Cordiali saluti.

la Dirigente
Renata Laura Caselli